

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

61° anno

15 maggio 2018

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 5
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/709 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il requisito concernente le etichette per le domande di aiuto relative alle superfici utilizzate per la produzione di canapa 29
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/710 della Commissione, del 14 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva siltiofam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ 31
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/711 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 35

DECISIONI

- ★ Decisione (PESC) 2018/712 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) 37

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione di esecuzione (PESC) 2018/713 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia** 39

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/707 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, l'articolo 52, paragrafo 9, e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽²⁾ prevede che le sementi utilizzate per la produzione di canapa siano certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva 2008/62/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce tuttavia una certificazione alternativa per le sementi di canapa di varietà da conservare. È pertanto opportuno inserire un riferimento a quest'ultima direttiva nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (2) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni di cui al titolo IV, capo 1, del medesimo regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (3) L'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ al fine di fornire maggiore chiarezza in merito alle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo. È pertanto necessario allineare la terminologia utilizzata nel capo 5, sezione 1, e nell'articolo 67 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, nonché nell'allegato I di detto regolamento, con la nuova formulazione dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013. In base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è inoltre opportuno aggiornare il contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione a norma dell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GUL 193 del 20.7.2002, pag. 74).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GUL 162 del 21.6.2008, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUL 350 del 29.12.2017, pag. 15).

- (4) In conformità all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente ai settori o alle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà. Secondo l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, un tipo di agricoltura o un settore agricolo si può considerare in difficoltà se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione. A seguito del chiarimento delle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo, tale limitazione non è giustificata. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014. È inoltre auspicabile aggiornare il divieto di cumulo del sostegno di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (6) Poiché la soppressione dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e la riformulazione dell'articolo 52, paragrafo 6, del medesimo regolamento da parte del regolamento (UE) 2017/2393 si applicano dal 1° gennaio 2015, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 si applichino alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi al 2014, ad eccezione delle disposizioni sul cumulo del sostegno. Per motivi di certezza del diritto, il cumulo del sostegno dovrebbe continuare a essere determinato sulla base di un confronto tra gli obiettivi rispettivi delle misure di sostegno accoppiato o di altre misure e politiche dell'Unione interessate. A tal proposito, l'obiettivo del sostegno accoppiato facoltativo dovrebbe essere rappresentato dal mantenimento degli attuali livelli di produzione a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prima della modifica apportata dal regolamento (UE) 2017/2393. La modifica dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbe pertanto applicarsi alle domande di aiuto relative all'anno civile 2019 e a quelli successivi.
- (7) Per quanto riguarda la nuova disposizione sulla certificazione delle sementi di canapa, è opportuno che si applichi alle domande di aiuto relative all'anno civile 2018 e a quelli successivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel "catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (**) o, per le varietà da conservare, dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione (***).

(*) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(**) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(***) Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).»;

- 2) all'articolo 52, il paragrafo 3 è soppresso;

- 3) all'articolo 53, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo unitario del sostegno di cui al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello di azienda agricola, per tener conto delle economie di scala risultanti dalle dimensioni delle strutture di produzione in determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli destinatari o, se la misura è destinata a una regione o ad un intero settore, nella regione o nel settore interessato. L'articolo 67, paragrafo 1, del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione di tali decisioni.»;

4) all'articolo 53 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è pari o superiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, la misura di sostegno non beneficia di alcun trasferimento di fondi da altre misure di sostegno.

3. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è inferiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, il trasferimento di fondi non può comportare che l'importo unitario sia inferiore al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento comunicato a norma del punto 3, lettera i), del suddetto allegato e la superficie o il numero di capi di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»;

5) all'articolo 54, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se il sostegno nell'ambito di una determinata misura di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un'altra misura di sostegno accoppiato, o di una misura attuata in virtù di altre misure e politiche dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che l'agricoltore interessato possa ricevere il sostegno finalizzato a far fronte alla stessa difficoltà, secondo quanto indicato all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e quale definito per tale misura di sostegno accoppiato, nell'ambito di una sola misura per settore, regione, determinato tipo di agricoltura o determinato settore agricolo destinatario a norma di detta disposizione.»;

6) all'articolo 67, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per ciascuna misura interessata, la giustificazione che il trasferimento è coerente con il carattere limitativo della produzione del regime, di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e non annulla le decisioni comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

7) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 2), 3), 4), 6) e 7), si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014.

L'articolo 1, punto 1), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2018 e a quelli successivi.

L'articolo 1, punto 5), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2019 e a quelli successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 1

Le informazioni comprendono:

- 1) la percentuale del massimale nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per ogni anno fino al 2020;
 - 2) il titolo di ciascuna misura di sostegno;
 - 3) una descrizione di ogni misura di sostegno, che specifichi almeno i dati seguenti:
 - a) la regione o il settore interessati;
 - b) i determinati tipi di agricoltura e/o i determinati settori agricoli selezionati e una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, i criteri fissati dagli Stati membri per definire le regioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento;
 - c) la relativa importanza economica, sociale o ambientale;
 - d) l'eventuale attuazione della deroga prevista all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - e) la sua durata;
 - f) le condizioni di ammissibilità applicabili;
 - g) per gli Stati membri che applicano l'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, i criteri per stabilire ciascun importo unitario modulato a norma del suddetto comma;
 - h) l'importo unitario stimato del sostegno calcolato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento;
 - i) l'importo fissato per il finanziamento;
 - j) le superfici e le rese fisse o il numero fisso di capi in conformità all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - k) se del caso, la superficie massima fissata ai fini dell'attuazione del sostegno per i semi oleaginosi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - l) eventuali misure vigenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno unionali o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa regione o nello stesso settore coperti dalla misura di sostegno accoppiato e, se del caso, i criteri e le regole amministrative miranti a garantire che il sostegno destinato a far fronte alla stessa difficoltà di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sia concesso anche nell'ambito di altri regimi di sostegno dell'Unione in conformità all'articolo 52, paragrafo 9, del medesimo regolamento;
 - 4) se del caso, la descrizione dettagliata della situazione particolare della regione o del settore interessati e delle caratteristiche dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli determinati che rendono la percentuale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 insufficiente per far fronte alle difficoltà individuate e che giustificano un aumento del livello del sostegno a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
 - 5) se del caso, la dimostrazione dell'esistenza di una delle esigenze di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.».
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/708 DELLA COMMISSIONE**del 17 aprile 2018****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In aggiunta agli obblighi di informativa di cui alle direttive 2009/65/CE ⁽²⁾ e 2011/61/UE ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, sono necessari ulteriori obblighi di informativa per consentire alle autorità competenti di rilevare e monitorare con efficacia i rischi presenti sul mercato dei fondi comuni monetari (FCM) e di rispondervi adeguatamente.
- (2) L'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 impone agli FCM di fornire alle loro autorità competenti una serie di informazioni dettagliate. Al fine di garantire coerenza in tutta l'Unione europea circa il modo in cui le autorità raccolgono tali dati e di assicurare che dette autorità siano informate dei principali sviluppi del mercato degli FCM e possano agevolare un'analisi collettiva dei potenziali effetti del mercato degli FCM nell'Unione, è necessario che la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti sia uniforme in tutta l'UE. Inoltre, l'utilizzo di un modulo standard per la trasmissione delle informazioni facilita lo svolgimento delle procedure e dei processi connessi agli obblighi di informativa degli FCM e riduce al minimo i costi associati.
- (3) Per garantire una vigilanza efficace all'interno dell'Unione, tali dati devono essere trasmessi all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in modo che venga costituita una banca dati centrale sugli FCM.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (5) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (6) La data di applicazione del presente regolamento di esecuzione dovrebbe essere allineata con la data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 al fine di consentire alle autorità nazionali di raccogliere le informazioni da trasmettere alla banca dati dell'ESMA di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I gestori di fondi comuni monetari (FCM) utilizzano il modulo di cui all'allegato del presente regolamento per l'informativa all'autorità competente di un particolare FCM, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131.

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.⁽²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).⁽³⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

Modulo per la trasmissione delle informazioni ad uso dei gestori di fondi comuni monetari (FCM)

Salvo indicazione contraria, tutti i valori sono indicati a livello di comparto

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
A) APPLICABILE A TUTTI GLI FCM		
(1) Caratteristiche generali, identificazione dell'FCM e del gestore dell'FCM		
(A.1.1)	Periodo di riferimento	
(A.1.2)	Codice nazionale dell'FCM come stabilito dall'autorità competente dell'FCM	
(A.1.3)	LEI dell'FCM	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
(A.1.4)	Codice BCE dell'FCM (codice ID della IFM)	
(A.1.5)	Denominazione dell'FCM	
(A.1.6)	Indicare se l'FCM è un OICVM o un FIA	OICVM FIA
(A.1.7)	Indicare se l'FCM è commercializzato esclusivamente attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale e i relativi investitori sono persone fisiche (conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131 ⁽¹⁾)	(Sì/No)
(A.1.8)	Domicilio dell'FCM	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.1.9)	Stato membro in cui l'FCM è autorizzato	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.1.10)	Stati membri in cui l'FCM è commercializzato	Elenco dei paesi (codice del paese secondo ISO 3166)
(A.1.11)	Data di creazione dell'FCM	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(A.1.12)	Valuta di base dell'FCM	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
	(A.1.13)	Codice nazionale del gestore dell'FCM come stabilito dall'autorità competente dell'FCM	
	(A.1.14)	Codice nazionale del gestore dell'FCM come stabilito dall'autorità competente del gestore dell'FCM	
	(A.1.15)	LEI del gestore dell'FCM	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
	(A.1.16)	Codice BCE del gestore dell'FCM (codice ID della IFM)	
	(A.1.17)	Denominazione del gestore dell'FCM	
	(A.1.18)	Paese in cui il gestore dell'FCM è autorizzato	
	(A.1.19)	LEI del depositario dell'FCM	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
	(A.1.20)	Codice nazionale del depositario dell'FCM	
	(A.1.21)	Denominazione legale del depositario dell'FCM	
(2) Tipo di FCM			
	(A.2.1)	Tipo di FCM [indicare una sola opzione]	FCM di tipo VNAV a breve termine FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico a breve termine FCM di tipo LVNAV a breve termine FCM di tipo VNAV standard
(3) Altre caratteristiche dell'FCM			
a) <i>Informazioni sul master/feeder</i> (FCM commercializzati soltanto attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale, i cui investitori sono persone fisiche)			
	(A.3.1)	Se l'FCM soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131, indicare se l'FCM è un fondo <i>master</i> o <i>feeder</i> [indicare una sola opzione]	Master Feeder
Se l'FCM è un <i>feeder</i> :			
	(A.3.2)	LEI del <i>master</i> dell'FCM	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.3.3)	Codice nazionale del <i>master</i> dell'FCM	
(A.3.4)	Denominazione legale del <i>master</i> dell'FCM	
b) <i>Informazioni sulle categorie di azioni</i>		
(A.3.5)	Indicare se l'FCM ha categorie di azioni	(Sì/No)
(A.3.6)	Se l'FCM ha categorie di azioni, indicare il codice ISIN per ciascuna categoria di azioni	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.3.7)	Se l'FCM ha categorie di azioni, indicare la valuta delle diverse categorie di azioni	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
c) <i>Informazioni su fondi o liquidazioni pregresse (informazione una tantum)</i>		
Se l'FCM è stato fuso con un altro fondo, indicare:		
(A.3.8)	la data della fusione	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
Se l'FCM è in liquidazione, indicare:		
(A.3.9)	la data della liquidazione	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(4) Indicatori di portafoglio dell'FCM		
a) <i>Valore totale delle attività (ai fini del modulo per la trasmissione delle informazioni ai sensi del regolamento sugli FCM, il valore totale delle attività corrisponde al valore patrimoniale netto (NAV) - cfr. campo A.4.1)</i>		
b) <i>Valore patrimoniale netto (NAV) (a livello di comparto, non di categoria di azioni)</i>		
(A.4.1)	Valore patrimoniale netto dell'FCM (a livello di comparto)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.4.2)	Valore patrimoniale netto dell'FCM	(nella valuta di base)
c) WAM		
(A.4.3)	Scadenza media ponderata (<i>Weighted Average Maturity</i>) dell'FCM, calcolata come stabilito all'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/1131	(giorni)

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
	d) WAL	
(A.4.4)	Vita media ponderata (<i>Weighted Average LIFE</i>) dell'FCM, calcolata come stabilito all'articolo 2, punto 20, all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131	(giorni)
	e) Indicatori di liquidità	
	Profilo di liquidità del portafoglio	
(A.4.5)	% delle attività ammissibili per la riserva di liquidità giornaliera (attività a scadenza giornaliera quali definite agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1131)	%
(A.4.6)	% delle attività ammissibili per la riserva di liquidità settimanale (attività a scadenza settimanale quali definite agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1131)	%
(A.4.7)	Profilo di liquidità del portafoglio	Percentuale di portafoglio che può essere liquidata per ciascun periodo
Periodo	≤ 1 giorno 2 - 7 giorni 8 - 30 giorni Oltre 30 giorni	
	f) Rendimento	
(A.4.8)	Rendimenti cumulativi	%
Intervallo	Da inizio anno 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni	
(A.4.9)	Andamento nell'anno civile (rendimento netto) delle categorie di azioni più rappresentative	%
Intervallo	Anno N-1 Anno N-2 Anno N-3	
(A.4.10)	Volatilità mensile del portafoglio e volatilità mensile del portafoglio del NAV ombra (se del caso)	%
Intervallo	1 anno 2 anni 3 anni	

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(5) Prove di stress dell'FCM		
a) Risultati delle prove di stress dell'FCM		
(A.5.1)	Risultati delle prove di stress di liquidità dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.2)	Risultati delle prove di stress di credito dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.3)	Risultati delle prove di stress di tasso di cambio dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.4)	Risultati delle prove di stress di tasso di interesse dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.5)	Risultati della prova di stress sul livello di rimborso dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.6)	Risultati della prova di stress dell'FCM relativa allo scarto tra gli indici ai quali sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio, effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.7)	Risultati della prova di macrostress dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
	(A.5.8)	Risultati della prova di stress multivariata dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
	(A.5.9)	Per gli FCM di tipo CNAV e LVNAV, indicare i risultati delle prove di stress indicate nei campi da A.5.1 ad A.5.8 in termini di differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota	
b) <i>Proposta di piano d'azione (se del caso)</i>			
	(A.5.10)	Indicare la proposta di piano d'azione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1131	Testo libero
(6) Informazioni sulle attività detenute in portafoglio dall'FCM			
a) <i>Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività (ABCP)</i>			
<i>I campi A.6 che seguono devono essere compilati utilizzando un modello di segnalazione linea per linea</i>			
	(A.6.1)	Tipo di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e <i>commercial paper</i> garantite da attività [indicare una o più opzioni]	
		Indicare il tipo di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e <i>commercial paper</i> garantite da attività	Strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1131 Cartolarizzazioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽²⁾ ABCP di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131 Cartolarizzazione o ABCP semplici, trasparenti e standardizzate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1131
		Se il tipo di attività è uno strumento del mercato monetario, compilare i campi da A.6.2 ad A.6.20	
	(A.6.2)	Descrizione dello strumento del mercato monetario	
	(A.6.3)	ISIN dello strumento del mercato monetario	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
	(A.6.4)	CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento del mercato monetario	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
	(A.6.5)	LEI dell'emittente	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
	(A.6.6)	Denominazione dell'emittente	
	(A.6.7)	Categoria dell'emittente La categoria dell'emittente deve essere selezionata tra le categorie corrispondenti [indicare una sola opzione]	Emittente sovrano (UE) Emittente sovrano (non UE) Banca centrale UE Banca centrale non UE Amministrazione regionale Amministrazione locale Organismo pubblico nazionale Organismo pubblico dell'UE (tranne gli organismi pubblici nazionali) Organismo pubblico non UE Organismo pubblico sovranazionale (UE) Organismo pubblico sovranazionale (tranne l'UE) Ente creditizio Altre società finanziarie Società non finanziarie
	(A.6.8)	Paese dell'emittente dello strumento del mercato monetario	Codice del paese secondo ISO 3166
	(A.6.9)	Data di scadenza dello strumento del mercato monetario	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	(A.6.10)	Valuta dello strumento del mercato monetario	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
	(A.6.11)	Quantità dello strumento del mercato monetario	
	(A.6.12)	Corso secco dello strumento del mercato monetario	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
	(A.6.13)	Corso secco dello strumento del mercato monetario	(nella valuta di base)
	(A.6.14)	Interessi maturati	

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
	(A.6.15)	Interessi maturati	(nella valuta di base, se il campo A.6.14 è in EUR)
	(A.6.16)	Valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
	(A.6.17)	Valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario	(nella valuta di base)
	(A.6.18)	Metodo utilizzato per determinare il prezzo dello strumento del mercato monetario	In base ai prezzi di mercato In base a un modello Al costo ammortizzato
	(A.6.19)	Indicare se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole	(favorevole/sfavorevole)
	(A.6.20)	Indicare la data della successiva revisione del tasso di interesse (<i>interest rate reset date</i>) (come indicata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1131)	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
		Se il tipo di attività è una cartolarizzazione ammissibile o una <i>commercial paper</i> garantita da attività, compilare i campi da A.6.21 ad A.6.37	
	(A.6.21)	Descrizione della cartolarizzazione ammissibile o della <i>commercial paper</i> garantita da attività	
	(A.6.22)	ISIN della cartolarizzazione ammissibile o della <i>commercial paper</i> garantita da attività	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
	(A.6.23)	Paese del promotore della cartolarizzazione ammissibile o della <i>commercial paper</i> garantita da attività	Codice del paese secondo ISO 3166
	(A.6.24)	LEI del promotore	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
	(A.6.25)	Denominazione del promotore	
	(A.6.26)	Tipo di sottostante	Crediti commerciali Crediti al consumo Locazione finanziaria (<i>leasing</i>) Crediti su carta di credito Prestiti a imprese o PMI Ipotecche su immobili residenziali Ipotecche su immobili non residenziali Altre attività

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
	(A.6.27)	Data di scadenza	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	(A.6.28)	Valuta	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
	(A.6.29)	Quantità	
	(A.6.30)	Corso secco	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
	(A.6.31)	Corso secco	(nella valuta di base)
	(A.6.32)	Interessi maturati	
	(A.6.33)	Interessi maturati	(nella valuta di base, se il campo A.6.30 è in EUR)
	(A.6.34)	Valore di mercato complessivo	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
	(A.6.35)	Valore di mercato complessivo	(nella valuta di base)
	(A.6.36)	Metodo utilizzato per determinare il prezzo della cartolarizzazione ammissibile o della <i>commercial paper</i> garantita da attività	In base ai prezzi di mercato In base a un modello Al costo ammortizzato
	(A.6.37)	Se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole	(favorevole/sfavorevole)
b) Altre attività			
	(A.6.38)	Tipo di altre attività [indicare una sola opzione] Il tipo di altre attività deve essere selezionato tra le attività elencate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1131	Depositi presso enti creditizi di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1131 Operazioni di acquisto con patto di rivendita di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1131 Operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1131 Azioni o quote di altri FCM di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1131

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
			Strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1131, di cui: — strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato (nell'ambito dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, specificare se rientrano nella lettera a), nella lettera b) o nella lettera c)] — strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (OTC) Attività liquide detenute a titolo accessorio (in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE)
		Se il tipo di altra attività è uno strumento finanziario derivato, compilare i campi da A.6.39 ad A.6.60	
(A.6.39)		Tipologia contrattuale del contratto derivato	
(A.6.40)		ISIN dello strumento finanziario derivato	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.41)		UPI dello strumento finanziario derivato (qualora il codice ISIN non sia disponibile)	
(A.6.42)		FISN (<i>Financial Instrument Short Name</i> - nome abbreviato) dello strumento finanziario derivato	ISO 18774
(A.6.43)		CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento finanziario derivato	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
(A.6.44)		Tipo di strumento derivato di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131 [indicare una sola opzione]	Tasso d'interesse Valuta Indici di tassi di interesse Indici di valute
(A.6.45)		Denominazione del sottostante	
(A.6.46)		Tipo di identificazione del sottostante ⁽³⁾	I = ISIN X = indice

⁽³⁾ Identificazione del derivato finanziario nel regolamento EMIR

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
	(A.6.47)	Identificazione del sottostante	Per il tipo I di identificazione del sottostante: numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici, se disponibile, altrimenti denominazione completa dell'indice attribuito dal fornitore dell'indice
	(A.6.48)	Valuta nozionale 1 ⁽⁴⁾	Codice della valuta secondo ISO 4217
	(A.6.49)	Valuta nozionale 2 ⁽⁵⁾	Codice della valuta secondo ISO 4217
	(A.6.50)	Paese dello strumento finanziario derivato	Codice del paese secondo ISO 3166
	(A.6.51)	Data di scadenza dello strumento finanziario derivato	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	(A.6.52)	Esposizione dello strumento finanziario derivato	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
	(A.6.53)	Esposizione dello strumento finanziario derivato	(nella valuta di base)
	(A.6.54)	Valore di mercato dello strumento finanziario derivato	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
	(A.6.55)	Valore di mercato dello strumento finanziario derivato	(nella valuta di base)
	(A.6.56)	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione allo strumento finanziario derivato)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
	(A.6.57)	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione allo strumento finanziario derivato)	(nella valuta di base)
	(A.6.58)	Indicare la data della successiva revisione del tasso di interesse (interest rate reset date) (come indicata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1131)	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	(A.6.59)	Denominazione della controparte	
	(A.6.60)	LEI della controparte	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

⁽⁴⁾ Valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1.

⁽⁵⁾ Valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nozionale della gamba 2.

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
	Se il tipo di altra attività è un'azione o quota di altri FCM, compilare i campi da A.6.61 ad A.6.71	
(A.6.61)	Descrizione dell'azione o quota di altri FCM	
(A.6.62)	ISIN dell'azione o quota di altri FCM	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.63)	LEI (qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'azione o quota di altri FCM	
(A.6.64)	CFI (qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'azione o quota di altri FCM	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
(A.6.65)	Valuta	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
(A.6.66)	Paese dell'azione o quota di altri FCM	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.6.67)	Valore di mercato dell'azione o quota di altri FCM	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.68)	Valore di mercato dell'azione o quota di altri FCM	(nella valuta di base)
(A.6.69)	Quantità	
(A.6.70)	Prezzo dell'azione o quota di altri FCM (NAV per azione o quota di altri FCM)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.71)	Prezzo dell'azione o quota di altri FCM (NAV per azione o quota di altri FCM)	(nella valuta di base)
	Se il tipo di altra attività è un deposito o attività liquide detenute a titolo accessorio, compilare i campi da A.6.72 ad A.6.81	
(A.6.72)	Descrizione del deposito o delle attività detenute a titolo accessorio	
(A.6.73)	ISIN del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.74)	CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
(A.6.75)	Paese del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	Codice del paese secondo ISO 3166

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
	(A.6.76)	Denominazione della controparte	
	(A.6.77)	LEI della controparte	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
	(A.6.78)	Data di scadenza del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	(A.6.79)	Valuta	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
	(A.6.80)	Esposizione del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
	(A.6.81)	Esposizione del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	(nella valuta di base)
		Se il tipo di altra attività è un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, compilare i campi da A.6.82 ad A.6.99	
	(A.6.82)	Descrizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	
	(A.6.83)	ISIN dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
	(A.6.84)	CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
	(A.6.85)	Paese dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	Codice del paese secondo ISO 3166
	(A.6.86)	Categoria della controparte La categoria della controparte deve essere selezionata tra le seguenti (cfr. l'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1131) [indicare una sola opzione]	Emittente sovrano (UE) Emittente sovrano (non UE) Banca centrale UE Banca centrale non UE Amministrazione regionale Amministrazione locale Organismo pubblico nazionale Organismo pubblico dell'UE (tranne gli organismi pubblici nazionali) Organismo pubblico non UE Organismo pubblico sovranazionale (UE) Organismo pubblico sovranazionale (tranne l'UE)

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
		Ente creditizio Altre società finanziarie Società non finanziarie
(A.6.87)	LEI della controparte	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
(A.6.88)	Denominazione della controparte	
(A.6.89)	Data di scadenza dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(A.6.90)	Valuta	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
(A.6.91)	Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (nel caso delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, l'importo della liquidità fornito alla controparte)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.92)	Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (nel caso delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, l'importo della liquidità fornito alla controparte)	(nella valuta di base)
(A.6.93)	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione all'operazione di vendita con patto di riacquisto o all'operazione di acquisto con patto di rivendita) (l'importo della liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto (di cui all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.94)	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione all'operazione di vendita con patto di riacquisto o all'operazione di acquisto con patto di rivendita) (l'importo della liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto (di cui all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131)	(nella valuta di base)
(A.6.95)	Se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole (per i valori mobiliari liquidi diversi o (altri) strumenti del mercato monetario ricevuti nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita, di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131) ⁽⁶⁾	(favorevole/sfavorevole)

⁽⁶⁾ Se l'FCM riceve come garanzie reali attività diverse ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131, il risultato dovrebbe essere comunicato per ciascuna attività.

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
	Nel contesto delle operazioni di acquisto con patto di rivendita e delle attività di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1131 che sono state ricevute dall'FCM, indicare:	
(A.6.96)	ISIN di queste attività diverse	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.97)	valore di mercato di queste attività diverse	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.98)	valore di mercato di queste attività diverse	(nella valuta di base)
(A.6.99)	Nel contesto delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, indicare se l'FCM ha ricevuto attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131	(Sì/No)
(7) Informazioni sulle passività dell'FCM		
a) Informazioni sugli investitori - concentrazione		
(A.7.1)	Specificare la percentuale approssimativa del capitale dell'FCM di proprietà dei cinque proprietari effettivi che detengono la più grande quota di capitale dell'FCM, in percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM; indicare i proprietari effettivi se conosciuti o identificabili.	in % (del NAV)
b) Informazioni sugli investitori - ripartizione della concentrazione per categorie di investitori		
(A.7.2)	Specificare la concentrazione per categorie di investitori (se non sono disponibili informazioni precise, fornire una stima): 1) clienti professionali (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ (MiFID 2)); 2) clienti al dettaglio (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2))	
	— clienti professionali (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID 2))	in % (del NAV)
	— clienti al dettaglio (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID 2))	in % (del NAV)

⁽⁷⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
c) Informazioni sugli investitori - ripartizione geografica		
(A.7.3)	Indicare la ripartizione della proprietà delle azioni/quote dell'FCM per gruppi di investitori; indicare i proprietari effettivi se conosciuti o identificabili.	(in % del NAV) Società non finanziarie Banche Imprese di assicurazione Altri enti finanziari Piani/fondi pensionistici Amministrazioni pubbliche Altri organismi di investimento collettivo Famiglie Sconosciuto
(A.7.4)	Specificare la ripartizione geografica degli investitori per paese (se non sono disponibili informazioni precise, fornire una stima)	
	Paese	(in % del NAV, codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)
d) Informazioni sugli investitori - sottoscrizioni e rimborsi		
Rimborsi degli investitori		
(A.7.5)	Indicare la frequenza di rimborso degli investitori; in caso di più classi di azioni o quote, indicare la classe più importante in valore patrimoniale netto (NAV) [indicare una sola opzione].	Giornalmente Settimanalmente Mensilmente Bimestralmente Altro Nessun diritto di rimborso
(A.7.6)	Quanti giorni di preavviso gli investitori sono tenuti a rispettare per i rimborsi?	Giorni
(A.7.7)	Alla data di riferimento quale percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM è soggetta ai seguenti meccanismi?	
	Soglie per la dilazione del rimborso (<i>gates</i>)	in % del NAV

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
		Sospensione delle contrattazioni	in % del NAV
		Commissioni di liquidità	in % del NAV
		Altri meccanismi per gestire le attività illiquide	Tipo di meccanismo
			in % del NAV
	(A.7.8)	Valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM nel periodo di riferimento	(in EUR, compreso l'impatto delle sottoscrizioni e dei rimborsi) (all'ultimo giorno del mese)
		Gennaio	
		Febbraio	
		Marzo	
		Aprile	
		Maggio	
		Giugno	
		Luglio	
		Agosto	
		Settembre	
		Ottobre	
		Novembre	
		Dicembre	
	(A.7.9)	Sottoscrizioni nel periodo di riferimento	(in EUR)
		Gennaio	
		Febbraio	
		Marzo	
		Aprile	

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
		Maggio	
		Giugno	
		Luglio	
		Agosto	
		Settembre	
		Ottobre	
		Novembre	
		Dicembre	
	(A.7.10)	Rimborsi nel periodo di riferimento	(in EUR)
		Gennaio	
		Febbraio	
		Marzo	
		Aprile	
		Maggio	
		Giugno	
		Luglio	
		Agosto	
		Settembre	
		Ottobre	
		Novembre	
		Dicembre	

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
	(A.7.11)	Pagamenti agli investitori	(in EUR)
		Gennaio	
		Febbraio	
		Marzo	
		Aprile	
		Maggio	
		Giugno	
		Luglio	
		Agosto	
		Settembre	
		Ottobre	
		Novembre	
		Dicembre	
	(A.7.12)	Tasso di cambio	
		Gennaio	
		Febbraio	
		Marzo	
		Aprile	
		Maggio	
		Giugno	
		Luglio	
		Agosto	

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
		Settembre	
		Ottobre	
		Novembre	
		Dicembre	

FCM DI TIPO LVNAV

Elemento		Tipo di dati	Dati trasmessi
----------	--	--------------	----------------

B) APPLICABILE AGLI FCM DI TIPO LVNAV

		a) Indicare tutti i casi in cui il prezzo di un'attività valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1131 si scosta dal prezzo dell'attività calcolato a norma dell'articolo 29, paragrafi 2, 3, e 4, del medesimo regolamento di oltre 10 punti base; questi campi dovrebbero essere compilati per ogni attività il cui prezzo, utilizzando il metodo del costo ammortizzato, presenti un siffatto scostamento.	
(B.1.1)	Data della valutazione (il primo giorno in cui si verifica l'evento)	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	
(B.1.2)	ISIN dell'attività	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici	
(B.1.3)	CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'attività	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici	
(B.1.4)	Prezzo (articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.1, in cui si verifica l'evento)		
(B.1.5)	Prezzo (metodo del costo ammortizzato) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.1, in cui si verifica l'evento)		
(B.1.6)	Indicare per quanto tempo, a decorrere dalla data di valutazione indicata nel campo B.1.1, il prezzo di un'attività valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato si è scostato dal prezzo dell'attività stessa di oltre 10 punti base	(giorni)	
(B.1.7)	Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare la differenza media tra i due valori indicati nel campo B.1.6		

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(B.1.8)	Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo minimo tra i due valori	
(B.1.9)	Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori	
	b) Indicare tutti i casi in cui il NAV costante per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1131 si scosta dal NAV per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 30 del medesimo regolamento di oltre 20 punti base.	
(B.1.10)	Data della valutazione (il primo giorno in cui si verifica l'evento)	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(B.1.11)	NAV costante (articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(B.1.12)	NAV costante (articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)	(nella valuta di base)
(B.1.13)	NAV (articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(B.1.14)	NAV (articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)	(nella valuta di base)
(B.1.15)	Indicare per quanto tempo, a decorrere dalla data di valutazione indicata nel campo B.1.10, il NAV costante per azione o quota calcolato si è scostato dal NAV per azione o quota calcolato di oltre 20 punti base.	(giorni)
(B.1.16)	Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare la differenza media tra i due valori indicati nella casella B.1.15	
(B.1.17)	Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare lo scostamento di prezzo minimo tra i due valori	
(B.1.18)	Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori	
	c) Indicare tutti i casi in cui si verifica una delle situazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131, nonché le misure adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.	
(B.1.19)	Data dell'evento	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

	Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
	(B.1.20)	Data in cui la misura è stata adottata	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	(B.1.21)	Tipo di misura (ogniqualevolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 30 % delle attività complessive dell'FCM e i rimborsi giornalieri netti in un singolo giorno lavorativo superano il 10 % delle attività complessive)	Commissioni di liquidità sui rimborsi Restrizioni al rimborso (<i>gates</i>) Sospensione dei rimborsi Nessun provvedimento immediato diverso dalla correzione della situazione nella quale siano superati i limiti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento
	(B.1.22)	Tipo di misura (ogniqualevolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 10 % delle attività complessive dell'FCM)	Commissioni di liquidità sui rimborsi Sospensione dei rimborsi

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/709 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il requisito concernente le etichette per le domande di aiuto relative alle superfici utilizzate per la produzione di canapa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾, la domanda unica, per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, deve recare le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione ⁽⁵⁾, prevede una certificazione alternativa delle sementi di canapa delle varietà da conservare a norma della direttiva 2008/62/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e precisare quali documenti sono ammessi come etichette ufficiali per le varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito dal seguente:

«c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi conformemente alla direttiva 2002/57/CE del Consiglio ^(*), in particolare l'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽³⁾ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GUL 193 del 20.7.2002, pag. 74).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GUL 162 del 21.6.2008, pag. 13).

membro, oppure, nel caso delle varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE della Commissione (**), le etichette del fornitore o una scritta stampata o un timbro apposto sull'imballaggio delle sementi delle varietà da conservare conformemente all'articolo 18 di tale direttiva.

-
- (*) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).
- (**) Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/710 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2018**

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva siltiofam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/84/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto il siltiofam come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva siltiofam, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2018.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ è stata presentata, entro i termini previsti in tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del siltiofam.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha elaborato un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 22 giugno 2015 lo ha trasmesso all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliervi le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.
- (8) Il 1° agosto 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il siltiofam soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 22 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del siltiofam al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/84/CE della Commissione, del 25 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam (GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance siltiofam* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva siltiofam come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(8):4574, 59 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4574; disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva siltiofam è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del siltiofam.
- (11) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del siltiofam si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti siltiofam possono essere autorizzati. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (12) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni di conferma.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del siltiofam fino al 31 ottobre 2018 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2018.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva siltiofam è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115).

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Siltiofam N. CAS 175217-20-6 N. CIPAC 635	N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide	≥ 980 g/kg	1° luglio 2018	30 giugno 2033	Per l'attuazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del siltiofam, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti: — la protezione degli operatori, — la protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili, — la protezione degli uccelli, dei mammiferi e dei lombrichi. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti: 1. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste sono utilizzate per ricavarne acqua potabile; 2. la rilevanza dei metaboliti M2 ed M6, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il siltiofam in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2. Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie nonché le informazioni richieste al punto 2 entro un anno dalla pubblicazione sulla pagina web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del parere adottato sul siltiofam dal comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 70 relativa al siltiofam;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«121	Siltiofam N. CAS 175217-20-6 N. CIPAC 635	N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide	≥ 980 g/kg	1° luglio 2018	30 giugno 2033	Per l'attuazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del siltiofam, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti: — la protezione degli operatori, — la protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili, — la protezione degli uccelli, dei mammiferi e dei lombrichi. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti: 1. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste sono utilizzate per ricavarne acqua potabile; 2. la rilevanza dei metaboliti M2 ed M6, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il siltiofam in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2. Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie nonché le informazioni richieste al punto 2 entro un anno dalla pubblicazione sulla pagina web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del parere adottato sul siltiofam dal comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/711 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2018****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma di detto regolamento (UE) 2016/44, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
- (2) Il 18 aprile 2018 e il 29 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l'elenco delle navi soggette a misure restrittive. L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.

ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio:

- «(a) 1. **Nome:** **NADINE**. Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 18 gennaio 2018 ed è valida fino al 17 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Palau. **Informazioni supplementari:** Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 19 gennaio 2018 la nave si trovava in prossimità della costa di Mascate, Oman, al di fuori delle sue acque territoriali.
- (b) 2. **Nome:** **Lynn S**. Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 26 gennaio 2018 (la precedente proroga era valida fino al 29 gennaio 2018) ed è valida fino al 28 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine. **Informazioni supplementari:** Inserita nell'elenco il 2 agosto 2017. IMO: 8706349. Il 6 ottobre 2017 la nave, che si trovava nelle acque territoriali del Libano, è salpata verso ovest.»
-

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2018/712 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2382 ⁽¹⁾ che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).
- (2) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell'UE.
- (3) Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE.
- (4) Il 6 febbraio 2018 il comitato direttivo dell'AESD ha deciso che l'AESD dovrebbe incaricarsi di creare una piattaforma informatica in materia di istruzione, formazione, valutazione ed esercitazioni (*Education, Training, Evaluation and Exercise - ETEE*), sottolineando la necessità di assicurare la complementarità con altri impegni e iniziative dell'Unione.
- (5) Quantunque il personale dell'AESD sia costituito essenzialmente da personale distaccato, potrebbe essere necessario coprire alcune delle posizioni di gestori della formazione sulla sicurezza informatica con personale a contratto, al fine di consentire la rapida costituzione della piattaforma informatica ETEE qualora non si trovi alcun esperto nazionale.
- (6) Si dovrebbe pertanto stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/2382,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/2382 è così modificata:

1) all'articolo 3, è aggiunta la lettera seguente:

- «k) fornire alle amministrazioni degli Stati membri e dell'Unione personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni, le procedure e migliori pratiche dell'Unione nel settore della sicurezza e della difesa informatiche.»;

2) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

- «h) la consapevolezza in materia informatica e corsi di livello avanzato, anche a sostegno di missioni e operazioni PSDC.»;

3) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- «c) personale a contratto, qualora non si trovi alcun esperto nazionale per la posizione di esperto amministrativo e finanziario o per le posizioni di gestore della formazione sulla sicurezza informatica e previa approvazione del comitato direttivo.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 60).

4) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 è pari a 1 308 164,00 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/713 DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 2018****che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 18 aprile 2018 e il 29 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l'elenco di navi soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

ALLEGATO

Nell'allegato V, sezione B (Entità), della decisione (PESC) 2015/1333 la voce 1 (relativa alla nave Nadine) e la voce 2 (relativa alla nave Lynn S) sono soppresse.

